

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

**Provincia di L'Aquila
Via Genova n. 4 67050**

UFFICIO POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi ed oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico ricreative.
- 2) Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali.

TITOLO II AREE PARCHI

Art. 2 Ubicazione Parchi

I sotto elencati parchi gioco pubblici, siti nel territorio del Comune di Civita D'Antino soggetti al presente Regolamento sono:

Parco giochi Via Genova Civita Capoluogo

Parco giochi Via Colleverde Pero Dei Santi

Parco giochi Piazza M: della Ritornata Civita Scalo

TITOLO III NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3 Uso Strutture

1) E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate, chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.

2) Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni 12.

3) Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio, L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

4) I parchi sono aperti al pubblico tutti i giorni, l'orario è articolato in fasce orarie differenti nel periodo estivo rispetto a quello invernale:

periodo tra il 1° ottobre ed il 1° aprile dalle ore 8,00 alle ore 19,00

periodo tra il 1° Maggio ed il 30 settembre dalle ore 8,00 alle ore 22,00

E' vietato l'accesso nei parchi giochi:

ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
alle biciclette o altri velocipedi;

ai mezzi a motore; (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco)

E' vietato altresì:

fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi;

creare punto di bivacco;

gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;

utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;

campeggiare e/o pernottare;

calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;

giocare a pallone;

giocare arrecando disturbo alla quiete pubblica;

soddisfare bisogni fisiologici;

danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;

cogliere fiori, estirpare piante ed ogni altro atto contrario a disposizioni di legge e Regolamenti;
fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone:
dalle ore 23,00 alle ore 8,00 e dalle ore 13,00 alle 15,30;
usare le attrezzature, per giochi destinati ai bambini, che ha superato il 12° anno di età.

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica nel parco giochi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4 Manutenzione parchi gioco

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei Parchi e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e fornitura in economia.

Art. 5 Sanzioni

Per quanto non diversamente normato dalla legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del Decreto Leg.vo n. 267/2000 nonché dal vigente Regolamento Comunale in materia

Art. 6 Vigilanza e osservanza del regolamento

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale.

La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata al servizio di Polizia Locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire l'igiene la pulizia e la sicurezza dei parchi giochi pubblici.

Art. 7 Uso del parco in via eccezionale

La Giunta comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso del parco per lo svolgimento di attività non contemplata nel presente regolamento e che non siano in contrasto con la finalità sopraccitata.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.